

Comunicazione di Cessione Fabbricato Art. 12 D.L. 21.3.1978, n. 59 convertito in legge n. 191/78	Autorità Locale COMUNE DI SAONARA	Numero di Registrazione _____

Il sottoscritto

C E D E N T E	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONALITA'	
	RESIDENZA: COMUNE, VIA E NUMERO CIVICO			
	NUMERO DI TELEFONO		CODICE FISCALE	

Comunica che in data _____	ha ceduto in ¹ _____
per uso: _____	al/la sig./sig.ra _____

C E S S I O N A R I O	COGNOME		NOME	
	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA O NAZIONALITA'	
	RESIDENZA: COMUNE, VIA E NUMERO CIVICO			
	NUMERO DI TELEFONO		CODICE FISCALE	
	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA RILASCIO	
	AUTORITÀ CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO			

Il fabbricato sotto indicato già adibito a: ² _____	sito in: _____
--	----------------

F A B B R I C A T O	SAONARA			PADOVA		
	VIA / P.ZZA			NUMERO CIVICO		C.A.P.
	PIANO	SCALA	INTERNO	NUMERO VANI	N.RO ACCESSORI	NUMERO INGRESSI

DATA _____ IL DICHIARANTE _____

¹ Motivo della cessione: vendita, locazione, ospitalità, cessione gratuita, ...

² indicare l'uso a cui è adibito il fabbricato: abitazione, commerciale, industriale, ...

Comunicazioni e richieste

Cessione di fabbricato

Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191

Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell'immobile (c), la sua esatta ubicazione nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario (d).

a. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata)

ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.

b. Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta.

c. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.

d. La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l'immobile, dell'apposito modulo.

La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.